



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

PRESIDENZA

Oggetto: D.L.18/2020 emergenza covid-19; linee guida settore civile
Chiarimenti e modalità operative: pignoramenti, sfratti, precetti

Il Presidente del Tribunale di Torino

L'art. 83, comma 2° D.L. 18/2020 ha sospeso dal 9 marzo al 15 aprile 2020 *“il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”*.

Il successivo periodo di questa norma chiarisce – per quanto qui rileva – che *“Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti ... per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi...”*.

SFRATTI

-richiesta notificazione; non dovrà darsi corso

-già notificati e da iscrivere; non si iscrivono; andranno rinotificati con utilizzazione del sistema di prenotazione

- Le **prime udienze** già fissate nel periodo di sospensione e non tenutesi dovranno essere nuovamente prenotate con le modalità seguenti:

- a. l'avvocato della parte intimante provvederà a prenotare sul portale Astalegale.net una nuova udienza di sfratto *in data successiva al 31 maggio 2020*
- b. provvederà quindi a notificare all'intimato l'intimazione di sfratto con citazione per la nuova udienza come sopra prenotata, rispettando il termine a comparire di cui all'art. 660 c.p.c.
- c. depositerà telematicamente sul fascicolo di sfratto già esistente la nuova intimazione notificata
- d. si presenterà per la trattazione alla nuova udienza prenotata

- Le **udienze di sfratto provenienti da rinvio**, per qualsiasi motivo, saranno rifissate dal giudice con provvedimento fuori udienza che sarà comunicato alle parti.

Pignoramenti presso terzi

-richiesta notificazione; non dovrà darsi corso

-già notificati e da iscrivere; non si iscrivono; andranno rinotificati con utilizzazione del sistema di prenotazione

-udienza già fissata nel periodo di sospensione; andranno rinotificati con utilizzazione del sistema di prenotazione

Richiesta di notificazione di precetto

La notifica dell'atto di precetto – che non costituisce atto del procedimento esecutivo – non rientra nel perimetro della sospensione prevista dall'art. 83 D.L. 18/2020.

Va comunque considerato che:

- l'attuale situazione di emergenza epidemiologica nazionale può rendere estremamente difficoltoso l'adempimento dell'obbligo risultante dal titolo;
- a conferma di ciò, l'art. 68 del medesimo D.L. sospende i termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione;
- l'inutile decorso, durante il presente periodo di emergenza sanitaria, del termine per adempiere assegnato nel precetto comporterebbe la conseguenza che, una volta decorso tale termine, il creditore potrebbe procedere alla notifica dell'atto di pignoramento; con la conseguenza che – non potendosi procedere a notifiche nell'attuale periodo di sospensione dei termini processuali, per le ragioni chiarite al punto che precede – l'UNEP sarebbe gravato da una mole di richieste di notifica di pignoramenti immediatamente dopo la cessazione della fase di emergenza; e ciò senza che il debitore abbia avuto uno spazio temporale effettivo per dar corso all'intimazione di pagamento contenuta nel precetto.

Queste considerazioni inducono a raccomandare agli avvocati di astenersi dal procedere, nel periodo di sospensione previsto dall'art. 83, comma 2°, alla notifica di atti di precetto.

24 marzo 2020

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Massimo Terzi
(Firmato digitalmente)